



**ORDINANZA N. 152 DEL 06/04/2024**

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CORRADINI E VICOLO PONTE FANALE - DAL GIORNO 08/04/24 AL 24/04/24 – RIDUZIONE LARGHEZZA SEDE STRADALE – CANTIERE EDILE.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

FM/ss

**ATTESO** che con ordinanza n. 122/24 del 21/03/24 si autorizzava la modifica della viabilità ordinaria in un tratto di via Corradini e nel vicolo Ponte Fanale come da schema sotto indicato:

Dalle ore 07:30 del giorno di lunedì 25 marzo alle ore 19:00 del giorno di mercoledì 24 aprile 2024, nei tratti di strada comunali denominati:

1. **VIA CORRADINI**, dal civico **102** al civico **104**, sia ridotta la larghezza della sede stradale aperta al pubblico transito, per il posizionamento di un ponteggio edile, (avente una lunghezza massima di metri 17,50 ed una larghezza non superiore a metri 1,20), istituendo inoltre il:
  - Divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto i mezzi usati nei lavori in novella);
  - Limite massimo di velocità a 30 Km/h;
2. **VICOLO PONTE FANALE** dal civico **155** al civico **157**, sia ridotta la larghezza della sede stradale aperta al pubblico transito, per il posizionamento di un ponteggio edile, (avente una lunghezza massima di metri 8,16 ed una larghezza non superiore a metri 0,80), istituendo inoltre il:
  - Divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto i mezzi usati nei lavori in novella);
  - Limite massimo di velocità a 30 Km/h;

al fine di effettuare, in piena sicurezza, lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio in loco.

**VISTA** la successiva istanza di modifica della viabilità ordinaria ad integrazione, presentata in data 02/04/2024 (protocollo 7.333) con la quale si richiede un ulteriore restringimento della sede stradale aperta al pubblico transito in un tratto di via Corradini, dal civico 102 al civico 104, ed in un tratto di vicolo Ponte Fanale, dal civico 155 al civico 157, dalle ore 07:30 del giorno 08/04/24 alle ore 19:00 del giorno 24/04/24, al fine di posizionare un ponteggio edile ed una gru e consentire la sosta ai mezzi di cantiere, necessari ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio in loco.

**VISTO** il Decreto sindacale, n. 01 del 12/02/2024, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;



**ATTESO** che il rilascio della presente ordinanza è subordinato all'autorizzazione dei proprietari dell'area privata antistante il cantiere (parcheggio privato in via Corradini) a garantire il transito veicolare deviato in detta area, con l'obbligo di tenere la stessa sgombra.

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

**RITENUTO** necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare/pedonale;

**CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

## **ORDINA CHE**

Dalle ore 07:30 del giorno di lunedì 08 aprile alle ore 19:00 del giorno di mercoledì 24 aprile 2024, nei tratti di strada comunali denominati:

**VIA CORRADINI**, dal civico **102** al civico **104**;

sia ridotta la larghezza della sede stradale aperta al pubblico transito per il/la:

- Posizionamento di un ponteggio edile, (avente una lunghezza massima di metri 16,76 ed una larghezza non superiore a metri 1,60);
- Posizionamento di una gru, (avente una lunghezza massima di metri 4,80 ed una larghezza non superiore a metri 5,00);
- Sosta dei mezzi di cantiere, (avente una lunghezza massima di metri 5,50 ed una larghezza non superiore a metri 2,80);

istituendo inoltre il:

- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;
- Limite massimo di velocità a 10 Km/h;

**VICOLO PONTE FANALE** dal civico **155** al civico **157**,

sia ridotta la larghezza della sede stradale aperta al pubblico transito, per il:

- Posizionamento di un ponteggio edile, (avente una lunghezza massima di metri 10,25 ed una larghezza non superiore a metri 0,90);

istituendo inoltre il:

- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;
- Limite massimo di velocità a 30 Km/h;

al fine di effettuare, in piena sicurezza, lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio in loco.

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.
- Se dovuta: l'autorizzazione per l'occupazione/manomissione di suolo pubblico, emessa dall'Ufficio Tecnico comunale (S.U.E.);



Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- Segnalare l'eventuale percorso alternativo ai pedoni
- Recintare e segnalare l'area chiusa al pubblico transito;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale/luminosa) temporanea;
- Oscurare la segnaletica verticale non pertinente scoprendola al ripristino della circolazione ordinaria.

La segnaletica installata nei termini previsti di legge, **a cura del richiedente**, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

L'esecutore dei lavori resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

#### **AVVERTE**

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;



- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

*La presente ordinanza è trasmessa:*

- *Al Richiedente;*
- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

*e pubblicata:*

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA  
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)